



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

**SOCIETÀ DI PERSONE:
CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI
MODIFICA DELLA DISCIPLINA ALLA
LUCE DEI DATI STATISTICI**

Cristina Bauco

Tommaso Di Nardo

Gabriella Trinchese

17 OTTOBRE 2017





SOMMARIO

PRESENTAZIONE	3
PARTE I.....	4
ANALISI GIURIDICA DELLA DISCIPLINA VIGENTE. CRITICITÀ DELLA DISCIPLINA VIGENTE E ALCUNE PROPOSTE DI MODIFICA	4
1. Premessa	4
2. Trasparenza e informazione dei soci e dei terzi	7
3. Scioglimento e liquidazione.....	10
4. Ulteriori ambiti di intervento: previsioni dell’atto costitutivo. Capitale, conferimenti e durata e recesso	12
5. Comparazione delle società personali nei principali Paesi di Civil Law.....	15
PARTE II.....	17
LA DINAMICA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE NEGLI ULTIMI 20 ANNI E PARTICOLARMENTE NELL’ULTIMO DECENNIO.....	17
1. I dati del Registro Imprese dal 1995 al 2016	18
2. I dati sulle Dichiarazioni fiscali 2008-2016.....	23
3. L’Archivio Istat delle Imprese attive	24



PRESENTAZIONE

Il documento propone una prima analisi ricognitiva dei dati statistici raccolti sulle società di persone che, prendendo atto del quadro attuale, potrà costituire base per un successivo intervento volto alla formulazione di proposte, anche di natura normativa, finalizzate alla riforma delle attuali norme codicistiche.

Se si osservano le statistiche del Registro delle Imprese, delle dichiarazioni fiscali relativamente all'invio dei Modelli Unico Società di Persone e Società di Capitali e dell'Archivio Statistico delle Imprese Attive dell'Istat, negli ultimi dieci anni il numero di società di persone, in particolare le s.n.c., è costantemente in calo, a fronte di una crescita sostenuta delle società di capitale che continua almeno da venti anni, in particolare concentrata nelle s.r.l.

Nonostante i trend in atto, piuttosto chiari ed evidenti, va sottolineato come il numero di società di persone tutt'ora esistente ed operativo sia ancora particolarmente consistente. Infatti, le società di persone attive sono 813.228 nel 2016 contro 1.040.095 registrate, i modelli Unico Società di persone presentati nel 2015 sono 880.097 contro 1.122.212 di Unico Società di capitali, di cui 985.520 sono relativi alle s.r.l.

Non va trascurato, infatti, che a fronte di "debolezze" più o meno marcate dei modelli a base personale, questi tipi societari consentono di controllare direttamente, per tramite della gestione della società, il proprio investimento.

Per questi motivi, occorre interrogarsi se sia utile alimentare un costruttivo dialogo con le istituzioni ed altri interlocutori, con il precipuo obiettivo di prospettare, limitatamente ad alcuni ambiti di diretto interesse anche per la professione, la revisione della disciplina vigente, per mezzo anche di una formalizzazione dei procedimenti decisionali e al fine di adeguatamente tutelare gli interessi dei soci e il diritto di informazione dei terzi. Tali esigenze appaiono stringenti dal momento che, non di rado, le società di persone hanno perso la originaria connotazione di società a compagine societaria ristretta formata da pochi soci persone fisiche.

Restrungendo l'ambito delle nostre riflessioni alle società di persone che svolgono attività commerciali, o alle società semplici che, pur svolgendo attività agricola possono essere equiparate alle società commerciali per parametri dimensionali, si potrebbe riflettere se la predisposizione dei bilanci secondo gli schemi adottati nelle società di capitali, oltre a garantire maggiore trasparenza nelle informazioni per i creditori esistenti, possa rappresentare un valido strumento per l'accesso al credito bancario.

Massimo Scotton e Lorenzo Sirch

Consiglieri Nazionali con delega al Diritto societario



PARTE I

ANALISI GIURIDICA DELLA DISCIPLINA VIGENTE. CRITICITÀ DELLA DISCIPLINA VIGENTE E ALCUNE PROPOSTE DI MODIFICA

1. Premessa

Dall'entrata in vigore del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, le disposizioni civilistiche che disciplinano le società personali non hanno subito sostanziali modifiche, risultando ad oggi piuttosto anacronistiche e lacunose in diversi ambiti.

La necessità di intervenire anche in quest'ambito del diritto societario era stata avvertita a fine secolo scorso, quando la Commissione Rovelli veniva incaricata di predisporre un progetto di riforma delle società di persone che consentisse la revisione sistematica del diritto commerciale.

Ciò accadeva nel 1999, a ridosso dell'intervento legislativo sui mercati e sull'intermediazione finanziaria del d.lgs. n. 58/1998 (TUF). Al fine di consentire lo sviluppo economico del paese in chiave di assoluta modernità e competitività, il dibattito di quegli anni verteva sulla necessità di riformare il diritto societario in modo da agevolare la diffusione e il conseguente utilizzo di strutture societarie che, per un verso fossero aperte all'investimento e, per altro verso, fossero caratterizzate da maggiore semplificazione e agilità operativa anche quando il modello prescelto fosse quello delle società di persone, società non caratterizzate dalla vocazione di reperimento di risorse finanziarie esterne.

Da più parti si riteneva che la realizzazione dello sviluppo economico per tramite di un'eccessiva liberalizzazione e semplificazione dell'organizzazione e dei procedimenti non dovesse essere realizzato a discapito dei valori fondanti l'ordinamento, quali la certezza delle situazioni giuridiche e la tutela dei vari interessi coinvolti.

Ad esempio, era opinione della Commissione Rovelli che la revisione della disciplina della s.r.l. in chiave personalistica¹, mantenendo come baricentro la limitazione della responsabilità dei soci, lungi dal produrre meri effetti interni nella ridefinizione dei rapporti tra soci, potesse indirettamente generare un'effettiva disparità di trattamento tra classi di creditori: i creditori forti, tramite la concessione delle garanzie reali personali dei soci sarebbero risultati, realisticamente, maggiormente garantiti rispetto ai creditori deboli che potevano fare affidamento unicamente sul patrimonio della società. In altri termini, secondo i sostenitori di questo orientamento, perseguendo l'obiettivo di riconoscere maggiori ambiti al beneficio della limitazione della responsabilità, non arginandosi con altre misure incisive sulla *governance* il rischio di insolvenza della società, si deviava pericolosamente il rischio di impresa che, per quanto appena detto, restava a carico di quei creditori che non vantavano potere contrattuale².

¹ Revisione attuata con la riforma del diritto societario del 2003.

² In tal senso, G. COTTINO, R. WEIGMANN, *I tipi di società*, in Trattato Cottino, Padova, 2012, 71.



Anche per tali motivi, la Commissione Rovelli, seppur con i necessari adeguamenti rispetto alla realtà socio-economica di quegli anni, recuperava la validità di un modello societario a base personale, correttamente rivisitato, che, conservando l'originaria responsabilità illimitata dei soci, risultava maggiormente garantista per gli interessi di tutti i creditori.

La Commissione ipotizzava una disciplina delle società di persone fortemente razionalizzata, e conseguentemente semplificata, sopprimendo la società semplice. La s.n.c. veniva configurata come struttura elementare, utilizzabile anche per l'esercizio di attività non commerciale.

Erano prospettate, inoltre, soluzioni volte a garantire il rispetto di fondamentali esigenze di correttezza imprenditoriale e di adeguata informazione dei terzi, per il tramite di accresciuti oneri pubblicitari presso il Registro delle Imprese. In quest'ottica, ad esempio, la Commissione Rovelli prevedeva specificatamente un procedimento di redazione del progetto e di approvazione del bilancio nonché il deposito di una copia del bilancio regolarmente approvato presso il registro delle imprese.

Come è noto, la revisione delle società di persone non è stata attuata mentre si è proceduto alla riscrittura della disciplina delle società di capitali. La tentata configurazione della s.r.l. in chiave personalistica si è basata sulla ferma convinzione che i tipi societari personali andassero confinati a un impiego marginale e per l'esercizio di attività preferibilmente non commerciali; si intendeva incentivare l'adozione dei modelli capitalistici che, per forme di *governance* più evolute e attraverso un sistema di adeguate tutele per soci e investitori, potevano essere più allettanti rispetto a quelli personalistici³. Vero è che la s.r.l. "coniata" dal legislatore della riforma del diritto societario, prevedeva, differentemente da quella attuale, un modello di *governance* incentrato sull'attività del collegio sindacale sicuramente più tutelante per i soci, per i creditori e per i terzi in genere, di talché occorre chiedersi se la semplificazione della struttura societaria operata negli ultimi anni, nell'ottica anche del contenimento dei costi di costituzione e di funzionamento⁴, possa effettivamente rappresentare un metodo per realizzare competitività e modernità.

Le statistiche che avremo modo di analizzare nella seconda parte del presente studio, pur evidenziando l'ampio ricorso al tipo societario della s.r.l., mettono in luce che le società di persone sono ancora diffusamente utilizzate. Non va trascurato, infatti, che a fronte di "debolezze" più o meno marcate dei modelli a base personale, questi tipi societari consentono ai soci di controllare direttamente, per tramite della gestione della società, il proprio investimento⁵. Si consideri, inoltre, che alcuni nuovi

³ Cfr. le previsioni in punto di trasformazione eterogena progressiva *ex art. 2500-ter c.c.* dove il legislatore deroga alla regola dell'unanimità dei consensi di cui all'art. 2252 c.c. fissata per le modifiche del contratto sociale richiedendo che, salva diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione sia decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.

⁴ Si pensi, a titolo d'esempio, alla costituzione della s.r.l.s. in base ai modelli standard e alla funzione, sempre nella s.r.l., del capitale sociale minimo fissato ad un euro.

⁵ Al socio che non amministra la legge riserva specifici poteri di controllo, quali il diritto di informazione, di ispezione e di rendiconto relativo agli affari compiuti *ex art. 2261 c.c.* Al socio la legge riconosce anche il diritto di fare istanza al Tribunale, in presenza di giusta causa, per la revoca dell'amministratore (*ex art. 2259, terzo comma, c.c.*), chiedere l'esclusione dell'altro socio (*ex art. 2287, terzo comma, c.c.*). Sul rendiconto e diritti di controllo, G. NIGRO, *Sub art. 2261, in Commentario del codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, a cura di D.U. SANTOSUOSSO, Milano 2015, 212 e ss.



interventi sono stati effettuati nell'ambito della disciplina fiscale delle società di persone. Si pensi, ad esempio, al tentativo di affrontare tali problematiche per tramite dell'introduzione in via opzionale di un'imposta proporzionale, l'IRI, rispetto alla quale, peraltro, ogni valutazione potrebbe apparire oggi affrettata⁶.

Per tali motivi, occorre interrogarsi se sia utile alimentare un costruttivo dialogo con le istituzioni ed altri interlocutori, con il precipuo obiettivo di prospettare, limitatamente ad alcuni ambiti di diretto interesse anche per la professione, la revisione della disciplina vigente, soprattutto al fine di adeguatamente tutelare gli interessi dei soci e il diritto di informazione dei terzi. Tali esigenze, appaiono stringenti dal momento che, non di rado, le società di persone hanno perso la originaria connotazione di società a compagine societaria ristretta formata da pochi soci persone fisiche⁷.

In linea di principio, qualsiasi intervento di modifica della disciplina delle società di persone dovrebbe differenziare la disciplina dei tipi votati all'esercizio di attività commerciali dalla società semplice, la quale ultima non dovrebbe essere connotata da rigidi formalismi, salvo i casi in cui motivi di chiarezza e trasparenza nelle dinamiche tra soci, e tra soci e società, lo impongano.

Le modifiche dovrebbero tentare, inoltre, di condurre all'elaborazione di uno statuto dell'impresa collettiva che svolga attività commerciale quanto più possibile uniforme, individuando nell'attività esercitata che costituisce l'oggetto sociale, e non nella caratterizzazione dell'organizzazione in chiave personalistica o capitalistica, il fulcro attorno al quale "far ruotare" l'intera disciplina.

Il documento si compone di due parti.

Nella prima parte, oltre a quanto rappresentato in Premessa, si prospettano alcune considerazioni sulla disciplina ad oggi vigente in funzione dell'evidenziazione delle attuali carenze dei tipi societari a base personale in relazione alla necessità di (ri)elaborare regole condivise che consentano la diffusione di modelli societari e, più in generale di una cultura di impresa, atti a garantire un adeguato sviluppo economico.

Nella seconda parte, verrà condotta un'analisi ragionata dei dati statistici raccolti ed elaborati dalla FNC.

⁶ Si tratta dell'imposta sul reddito imprenditoriale introdotta con la legge di stabilità 2017.

⁷ L'art. 2361, secondo comma, c.c. consente alla s.p.a. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante la responsabilità illimitata per le obbligazioni, previa deliberazione dell'assemblea. La previsione è richiamata nella disciplina della s.a.p.a. (art. 2454 c.c.), ma non nella disciplina della s.r.l., rispetto alla quale, peraltro, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di merito ritengono consentita l'applicazione per via analogica. Tra gli altri, su tali aspetti, A. CETRA, *La persona giuridica amministratore*. Torino, 2013, 6; G. DONATIVI, *Sub art. 2361 c.c.*, in *Commentario Sandulli - Santoro*, I, Torino, 2003, 236; A. BARTALENA, *La partecipazione di società di capitali in società di persone*, in *Il nuovo diritto societario, Liber amicorum G.F. Campobasso*, diretto da Abbadesse e Portale, 1, Milano, 116 e ss. In giurisprudenza, più recentemente, Trib. Palermo, 14 ottobre 2012.

La regola viene replicata nell'art. 111-*duodecies* Disp. Att. c.c. ove si chiarisce, peraltro, come i soci illimitatamente responsabili possano essere s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.. Tale disposizione dispone altresì che nel caso in cui tutti i soci di s.n.c. o di s.a.s. siano s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l., le società di persone sono tenute alla redazione del bilancio secondo le norme previste per le s.p.a.; tali società, inoltre, sono tenute alla redazione e alla pubblicazione del consolidato ai sensi del d.lgs. n. 127/1991, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa.



2. Trasparenza e informazione dei soci e dei terzi

L'analisi giuridica della disciplina vigente delle società personali, come accennato, evidenzia un vuoto normativo in ordine alle modalità di assunzione delle decisioni da parte dei soci, laddove lo statuto non preveda previsioni specifiche. La giustificazione delle lacune normative potrebbe rinvenirsi nella circostanza che il legislatore non ha inteso dotare le società di persone di un'organizzazione strutturata in organi con precise competenze; esiste un principio di organizzazione peraltro rimesso alla libera determinazione dei soci. Nella società di persone, pertanto, non esistono organi della società a cui venga attribuita una sfera di competenza, bensì solo persone a cui, congiuntamente o disgiuntamente, sono attribuiti determinati poteri sulla base di un rapporto intersoggettivo⁸.

Con riferimento ai procedimenti decisionali, il codice civile non fa riferimento ad un organo collegiale in cui i soci possano esprimersi, né ad una manifestazione di volontà promanante da tale organo. Si tratta, solitamente e in assenza di una previsione dell'atto costitutivo, della somma delle volontà espresse dalla pluralità dei soci. Di talché, dovrebbe escludersi la necessità di formalità per la validità della costituzione dell'assemblea e per la validità delle deliberazioni; dovrebbe del pari escludersi che, nei casi in cui la legge faccia cenno alla deliberazione dei soci, voglia riferirsi all'atto in cui si concretizza la manifestazione di volontà dei soci e non anche all'atto unitario riconducibile alla votazione espressa in assemblea dai soci stessi⁹. Esistono disposizioni in cui le decisioni sono assunte a maggioranza calcolata per quote di interesse¹⁰, mentre per l'esclusione, la legge richiede la maggioranza numerica, computata per teste, stando al tenore letterale dell'art. 2287 c.c.¹¹. Si tratta in ogni caso di previsioni che intendono agevolare l'assunzione delle decisioni dei soci, sterilizzando eventualmente il voto contrario dei dissenzienti, senza per tal motivo assurgere a manifestazione della volontà di un organo specificatamente individuato nell'organizzazione.

Muovendo da tali presupposti, anche nella disciplina del bilancio il legislatore non ha fornito indicazioni per definirne le modalità e i termini di approvazione. Pur in assenza di previsioni che richiamino il procedimento assembleare di approvazione del bilancio tipico delle società di capitali¹², non esistono previsioni che riecheggiano il sistema del silenzio-assenso, né si rinvengono riferimenti normativi per la tutela e per la corretta informazione della minoranza dei soci. Non sembra neanche applicabile in via analogica la regola prevista nell'art. 2311, secondo comma, c.c., relativa all'approvazione tacita del bilancio di liquidazione in assenza di impugnazione da parte del socio.

Per quanto concerne il sistema di rendicontazione, varie ed ulteriori sono le tematiche da affrontare.

⁸ G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Milano, 2016, 222.

⁹ G. FERRI, *op. ult. cit.*, 230, che ritiene come anche in presenza di previsioni dell'atto costitutivo relative a modalità di convocazione o a modalità di deliberazione, mai si tratti di organo della società, ma sempre di forme specificatamente indicate per la manifestazione della volontà dei soci.

¹⁰ Si tratta dell'art. 2257, terzo comma, c.c., dell'art. 2258 c.c., dell'art. 2319 c.c., dell'art. 2322 c.c.

¹¹ Cfr. art. 2287 c.c. dove il socio da escludere non deve essere computato nel numero dei soci.

¹² Ne consegue che il bilancio è approvato dai soci (non amministratori) all'unanimità, come sostenuto dalla dottrina prevalente. Per tutti, F. GALGANO, *La società semplice*, in *Diritto commerciale, Le società*, Bologna, 2012, 72; G. FERRI, *Le società*, in *Trattato Vassalli*, Milano 1987, 252. L'approvazione può avvenire in qualsiasi modo, con una dichiarazione espressa o per *facta concludentia*.



A ben vedere, il codice civile parla di bilancio nella disciplina delle società personali che svolgono attività commerciale¹³, mentre nell'ambito della disciplina della società semplice viene usato il termine di rendiconto¹⁴.

Con meri intenti ricognitivi, ai fini dell'inquadramento della questione, possiamo esaminare le previsioni che più da vicino affrontano la tematica della rendicontazione, partendo da quelle contenute nel Capo II del titolo V, dedicato alla società semplice.

Tali norme prevedono il diritto per i soci che non partecipano all'amministrazione di ottenere un "rendiconto" *"quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti"*¹⁵. La legge prevede inoltre che *"salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto"*.

Occorre al riguardo effettuare una precisazione.

Il richiamo al rendiconto, effettuato nell'art. 2261 c.c. ai fini dell'esercizio da parte del socio che non partecipa all'amministrazione del diritto di controllo, può essere interpretato nella accezione letterale del termine, vale a dire come resoconto delle attività svolte¹⁶.

Poiché l'art. 2261 c.c. stabilisce che il rendiconto dell'amministrazione, qualora il compimento degli affari sociali si protragga oltre un anno, va reso ai soci al termine di ogni anno, sembra possibile evincere che il legislatore avesse considerato, quale naturale scadenza della società semplice, l'anno di riferimento. Si trattava, presumibilmente, di attività, anche agricola, dalla durata temporalmente limitata ad un anno.

Come messo in luce dalla dottrina, allora, se il rendiconto, inteso come prospetto delle entrate e delle uscite, può bastare a fornire informazioni e a soddisfare esigenze di controllo per l'esercizio di attività "limitate" nel tempo, un documento contabile maggiormente strutturato e analitico si rende necessario in presenza di realtà maggiormente strutturate che svolgano imprenditorialmente anche attività agricole¹⁷.

A diverse conclusioni si potrebbe pervenire facendo leva sulla formula impiegata nell'art. 2262 c.c. con riferimento al termine "rendiconto". In tale disposizione, il rendiconto a cui accenna il legislatore, essendo atto condizionante la distribuzione degli utili ai soci, potrebbe coincidere con un vero e proprio bilancio, a cui applicare le regole e criteri di valutazione per il bilancio delle società di capitali. La legge parla di bilancio nella disciplina delle società di persone che svolgono attività commerciale. In forza del rinvio all'art. 2214 c.c. e, conseguentemente, alle norme sulla redazione dell'inventario ex art. 2217 c.c., la s.n.c. è tenuta alla redazione dell'inventario e del bilancio.

¹³ Cfr. art. 2302 c.c. che richiamando l'art. 2214, rinvia indirettamente all'art. 2217 c.c. e l'art. 2321 c.c.

¹⁴ Secondo l'insegnamento di G. FERRI, *op. ult. cit.*, 249, quando si tratta di s.n.c. e s.a.s., l'espressione rendiconto coniata nell'art. 2262 c.c. assume un contenuto differente, trattandosi di documento che, in base all'interpretazione sistematica della disciplina, racchiuda il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite.

¹⁵ Art. 2261, primo comma, c.c.

¹⁶ In modo simmetrico a quanto previsto nell'art. 1713 c.c. per il rendiconto del mandatario; sul punto, G. NIGRO, *Sub art. 2261*, cit., 213.

¹⁷ G. COTTINO, R. WEIGMANN, *cit.*, 115.



Basandosi sull'interpretazione letterale di quest'ultima disposizione, sembrerebbe che nelle valutazioni di bilancio – e solo in quelle – l'imprenditore debba attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci di s.p.a., in quanto applicabili.

A parte il riferimento al criterio della compatibilità, che dovrebbe imporre un adeguamento del caso concreto al modello, *rectius* fattispecie astratta presa a termine di paragone, risulta evidente che un intervento chiarificatore circa la disciplina applicabile alle società di persone che svolgono attività commerciali potrebbe essere di utilità e dunque auspicabile.

Stante la formulazione letterale dell'art. 2217 c.c., è tutt'oggi controverso se l'estensore della norma abbia voluto implicitamente richiamare per intero la disciplina del bilancio delle società di capitali e non solo la parte relativa alle valutazioni.

In questa prospettiva, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è giunto alla conclusione che anche gli schemi di bilancio concernenti, nello specifico, stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), conto economico (art. 2425 c.c.) e nota integrativa (art. 2427 c.c.) siano "raccomandati" alle società di persone.

Più partitamente, l'OIC 12 ⁽¹⁸⁾ chiarisce che " ... *sebbene l'articolo 2217 richiami espressamente il 'bilancio' e il 'conto economico', è da ritenersi che l'imprenditore, individuale o sociale, debba determinare il risultato economico della gestione mediante la valutazione di una serie di elementi patrimoniali esistenti alla chiusura dell'esercizio, ossia con la redazione dello stato patrimoniale. Inoltre, la disciplina del bilancio d'esercizio contenuta nel codice è unica; infatti non sono previste norme differenziate per la sua redazione a seconda della tipologia societaria. Per questi motivi, l'imprenditore commerciale, individuale o sociale, redige un inventario che si chiude con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, utilizzando nelle valutazioni delle voci di bilancio i criteri stabiliti per le società per azioni in quanto applicabili. L'OIC 12 è pertanto raccomandato per la redazione del bilancio d'esercizio dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale e delle società in nome collettivo e le società in accomandita semplice*".

Come proposto dal CNDCEC¹⁹, in considerazione della natura e della connotazione della organizzazione delle società di persone, in ottica *de iure condendo*, si potrebbe proporre di limitare l'esposizione dei risultati e l'informativa societaria, prevedendo che le s.n.c. (e le s.a.s.) applichino le norme sul bilancio delle società di capitali semplificate di cui all'art. 2435-*bis*, c.c. o, laddove queste non superino i parametri quantitativi che identificano le micro-imprese, le previsioni di cui all'art. 2435-*ter*, c.c. Tale impostazione, tra l'altro, consentirebbe alle s.n.c. (e alle s.a.s.) di non predisporre il rendiconto finanziario.

Per quanto concerne le s.a.s., la regola generale esplicitata nell'art. 2315 c.c. rende applicabili le disposizioni dettate per le s.n.c. e dunque anche le norme dettate per la società semplice, in via suppletiva.

¹⁸ OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d'esercizio, agosto 2014.

¹⁹ Si tratta della Proposta organica di riforma del diritto di impresa e dell'informativa contabile alla luce della Direttiva UE presentata in occasione del Congresso Nazionale di Milano del 15-16 ottobre 2015.



Al bilancio regolarmente approvato accenna l'art. 2321 c.c., in forza del quale i soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato²⁰.

Come è noto, la legge non chiarisce se l'approvazione del bilancio spetti a tutti i soci o soltanto agli accomandatari; in tale ambito, la previsione di cui all'art. 2321 c.c. summenzionato e il disposto di cui all'art. 2320, co. 3 c.c. che prevede il diritto degli accomandanti di avere la "comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite" non offrono alcun chiarimento in merito, atteso che il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e dei conti dei profitti e delle perdite non comporta anche quello di approvarlo, in assenza di una specifica previsione di statuto²¹.

3. Scioglimento e liquidazione

Anche il procedimento di scioglimento delle società di persone e il procedimento di liquidazione dovrebbero essere rimeditati.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 2272 c.c., o delle altre cause previste nel contratto sociale²², la società si scioglie²³. Nelle società di persone, al verificarsi di una causa di scioglimento, sia legale che statutaria, la società entra automaticamente nella differente fase della liquidazione, dove l'oggetto si "trasforma" nella definizione dei rapporti in corso. In altri termini, le cause di scioglimento operano di diritto, automaticamente, senza necessità di una deliberazione da parte dei soci o accertamento da parte dei soci amministratori. La legge tace altresì sull'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese della causa di scioglimento anche per le società che svolgono attività commerciale e la società entra direttamente in liquidazione.

Non è richiesto dalla legge alcun intervento dell'autorità giudiziaria: sono i soci che possono adire il giudice quando sorgano conflitti circa la sussistenza di una causa di scioglimento²⁴, ottenendo, se del caso, una sentenza di natura dichiarativa dell'esistenza di tale causa con effetti retroattivi.

Accertata in ogni modo, la causa di scioglimento diventa operativa e a carico degli amministratori scattano gli obblighi di cui all'art. 2274 c.c.

Come accennato, al verificarsi di una causa di scioglimento la società entra in liquidazione.

Il codice civile regola il procedimento di liquidazione ma non per mezzo di disposizioni inderogabili. Nelle società di persone il procedimento di liquidazione ha in realtà carattere facoltativo, come si evince dalla formulazione dell'art. 2275 c.c., e tale norma assume valenza meramente dispositiva.

²⁰ Disposizione che riecheggia l'art. 2433, quarto comma, c.c.

²¹ Per una soluzione in senso positivo della questione può richiamarsi al diritto degli accomandanti di s.a.p.a. che, in forza del generale rinvio alle previsioni della s.p.a. contenuto nell'art. 2454 c.c., approvano riuniti in assemblea il bilancio di esercizio.

²² La non tassatività delle ipotesi indicate nell'art. 2272 c.c. è prevista dal n. 5 della stessa disposizione.

²³ La s.n.c. si scioglie anche per provvedimento dell'autorità governativa nei casi previsti dalla legge e per la dichiarazione di fallimento ex art. 2308 c.c.; la s.a.s. si scioglie anche se restano solo soci accomandanti o soci accomandatari alle condizioni previste nell'art. 2323 c.c.

²⁴ Ad esclusione delle ipotesi di cui all'art. 2272, nn. 1 e 3, c.c. (decorso del termine e volontà di tutti i soci), dove l'accertamento è immediato.



La liquidazione disciplinata nel codice inizia e prosegue con le modalità di cui agli artt. 2275 e ss. c.c. solo nei casi in cui il contratto sociale non preveda il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non raggiungano un accordo sulle modalità di determinazione. Ferma restando la necessità di provvedere alla liquidazione, vale a dire di provvedere alla definizione dei rapporti con i terzi prima della divisione del patrimonio sociale, il procedimento legale non è obbligatorio, potendo essere sostituito da un procedimento convenzionale deciso dai soci, nel rispetto del precetto di cui all'art. 2280 c.c.

Il procedimento legale, pertanto, è descritto negli artt. 2275 e ss. c.c. In assenza di previsioni statutarie di differente tenore, la nomina dei liquidatori è fatta dai soci con il consenso unanime degli stessi e in caso di disaccordo provvede il Presidente del Tribunale.

Anche al tal riguardo, in un'ottica propositiva di riforma, sarebbe auspicabile un ripensamento della regola legale dell'unanimità dei consensi in favore dell'adozione del principio maggioritario per la nomina dei liquidatori. In tal modo, si garantirebbero maggiore incisività all'autonomia contrattuale e maggiore semplificazione nell'assunzione dei provvedimenti importanti per la società che, seppur sciolta, è ancora esistente.

Per quanto attiene alla fase della liquidazione vera e propria, non appaiono del tutto soddisfacenti le disposizioni in tema di bilancio finale di liquidazione delle società che svolgono attività commerciali²⁵. L'art. 2311 c.c. prevede che i liquidatori, compiuta la liquidazione, devono redigere il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci il piano di riparto. Tale norma si applica anche alle s.a.s. in forza del rinvio effettuato nell'art. 2315 c.c.

Sebbene sia previsto un obbligo di redazione del bilancio finale di liquidazione, in considerazione di quanto esaminato nelle premesse circa l'organizzazione delle società personali, nulla è specificato con riguardo alle modalità di approvazione. Non si rinvengono previsioni specifiche circa i criteri di redazione del bilancio finale di liquidazione.

La legge tace in ordine all'obbligo di deposito del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle Imprese; diversamente è prevista la comunicazione ai soci del bilancio finale e del piano di riparto per acquisire l'approvazione "tacita" da parte degli stessi soci. L'art. 2311 c.c., infatti, stabilisce che il bilancio finale e il piano di riparto si intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto. Il sintetico procedimento non soddisfa.

In forza delle accennate esigenze di trasparenza dei procedimenti inerenti al funzionamento delle società di persone che svolgono attività commerciale, sarebbe necessario riflettere su una possibile revisione della normativa, *in parte qua*, al fine di renderla sistematicamente più coerente e tutelante per i terzi.

Nella disciplina della s.n.c. e in quella della s.a.s, in forza dell'espresso rinvio che l'art. 2315 c.c. opera alle disposizioni relative alla s.n.c., la deliberazione dei soci o la sentenza del Tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo alla nomina che importa un cambiamento nelle persone dei

²⁵ Nella disciplina della società semplice il legislatore non impone ai liquidatori alcun atto conclusivo, mentre impone loro, unitamente agli amministratori, la redazione dell'inventario da cui risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio, al momento della presa in consegna dei beni e dei documenti sociali, *ex art.* 2277 c.c.



liquidatori devono essere depositati in copia autentica presso il Registro delle imprese a cura dei liquidatori medesimi. Esiste, pertanto, un'iniziale vicenda pubblicitaria, ideata al fine di informare i terzi – ai quali la nomina non iscritta non può essere opposta²⁶ – che decreta l'ingresso della società nella fase di liquidazione e riconosce i poteri di rappresentanza, anche giudiziale, dei liquidatori.

Per coerenza sistematica, sarebbe opportuno informare i terzi anche della attività conclusiva dei liquidatori riscontrabile nel bilancio finale di liquidazione, prevedendone il deposito presso il Registro delle Imprese.

In tal modo, la data del deposito presso il Registro delle Imprese e non la comunicazione effettuata mediante raccomandata, da un lato, garantirebbe ai soci maggiore certezza circa il computo dei termini utili ai fini del perfezionamento del silenzio-assenso previsto per l'approvazione tacita del bilancio finale, e, dall'altro lato, consentirebbe ai creditori di essere informati circa la conclusione del procedimento di liquidazione della società²⁷.

Del pari, medesime esigenze di tutela dei soci e dei terzi, renderebbero necessaria una revisione della normativa in punto di bilancio finale di liquidazione che, recuperando le conclusioni a cui si è pervenuti in ordine ai criteri di redazione del bilancio (di esercizio) delle società di persone che svolgono attività commerciale, consenta di applicare le previsioni di cui agli artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* c.c., in quanto compatibili con le finalità e lo stato di liquidazione.

4. Ulteriori ambiti di intervento: previsioni dell'atto costitutivo. Capitale, conferimenti e durata e recesso

Altre criticità si riscontrano nel contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo di s.n.c. e di s.a.s. (in queste ultime per effetto del rinvio di cui all'art. 2315 c. c.) disciplinato dall'art. 2295 c.c. in particolare con riguardo agli aspetti del conferimento e del capitale sociale.

Come è noto, nella s.n.c. e nella s.a.s., ai sensi di quanto disposto dall'art. 2295 c.c., n. 6, c.c. e dell'art. 2315 c.c., l'atto costitutivo deve indicare i conferimenti di ciascun socio, i valori ad essi attribuiti e il modo di valutazione.

Non è richiesta espressa indicazione di un capitale minimo che, peraltro, si intende comprensivo della somma dei valori attribuiti dai soci ai loro conferimenti.

Il silenzio della legge circa l'indicazione del capitale sociale ha fatto ritenere a parte della dottrina che esso sia nell'ambito della disciplina delle società di persone una entità non necessaria, trovandosi i creditori garantiti dalla responsabilità illimitata dei soci.

²⁶ Si tratta, infatti, di pubblicità dichiarativa.

²⁷ Si consideri che, ai sensi dell'art. 2324 c.c., i creditori sociali di s.a.s. non soddisfatti possono far valere le loro pretese nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, qualora il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi, ma anche nei confronti degli accomandanti nei limiti della quota di liquidazione.



Per tale motivo, non è imposto un limite minimo né, come accennato, sono previsti l'indicazione del medesimo o obblighi di ricostituzione o di messa in liquidazione, in caso di perdite o di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio²⁸.

Nonostante le considerazioni generalmente espresse circa la nozione del capitale e del patrimonio delle società di persone, la legge dedica al capitale sociale due norme nel capo dedicato alla s.n.c. applicabili, in virtù del rinvio effettuato nell'art. 2315 c.c., anche alle s.a.s.

Si tratta dell'art. 2303, secondo comma, c.c., ove si prevede il divieto di distribuzione degli utili in caso di perdita del capitale sociale fino a che quest'ultimo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente²⁹, e dell'art. 2306 c.c. che disciplina la riduzione volontaria di capitale³⁰. Alla luce di tali considerazioni e dei riferimenti normativi summenzionati, e vieppiù in considerazione anche della eventuale funzione organizzativa che il capitale potrebbe svolgere nelle società di persone, l'indicazione del capitale sociale nell'atto costitutivo sarebbe opportuna al fine di delimitare maggiormente l'organizzazione della società, qualora si intendesse fissare un metodo di decisione dei soci in funzione delle quote di partecipazione al capitale sociale e sottrarre la determinazione del capitale medesimo alla libera disponibilità da parte dei soci, come indirettamente si evince dall'art. 2303, secondo comma, c.c.

In quest'ottica, allora, ben si comprende che occorrerebbero indicazioni di maggior dettaglio in relazione alla stima dei conferimenti da parte dei soci delle società che svolgono attività commerciale. L'art. 2295, n. 6, c.c. quando prescrive l'obbligatoria indicazione dei conferimenti di ciascun socio del valore ad essi attribuito e del metodo di valutazione, intende tutelare, per un verso, i terzi che avranno modo di prendere informazioni per tramite della pubblicazione presso il Registro delle Imprese dell'atto costitutivo e, per altro verso, i soci stessi che vantano il diritto a veder ripartiti i guadagni in proporzione ai conferimenti, secondo la regola generale espressa nell'art. 2263 c.c.

Come sostenuto, è di estrema utilità procedere con l'indicazione dei conferimenti e del loro valore e, all'occorrenza qualora i soci lo richiedano, precisare criteri certi e attendibili per la valutazione dei

²⁸ Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3 gennaio 2017, n. 23: "Nelle società di persone e in particolare nella società in accomandita semplice non sussiste [...] in caso di azzeramento del capitale per perdite alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società (la garanzia per i creditori rappresentata, nelle altre società, dal capitale sociale è nelle società di persone sostituita dalla responsabilità illimitata dei soci)".

²⁹ Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3 gennaio 2017, n. 23: "Correttamente, dunque, la [...] aveva 'riportato a nuovo' le perdite registrate nell'esercizio 2000. Dopo di che, però, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dell'art. 2303 c.c., non poteva essere operato che sul patrimonio effettivo della società, e dunque ripianando anzitutto integralmente la perdita subita nell'esercizio precedente e riportata a nuovo nell'esercizio successivo. 'Riportare a nuovo' le perdite, però, significa che le medesime non vengono in concreto coperte con esborsi dei soci, ma restano imputate al bilancio della società".

³⁰ Secondo G.F. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale, Diritto delle società*, a cura di M. CAMPOBASSO, Milano, 2015, 77, la riduzione del capitale sociale per perdite è sempre facoltativa nelle società in nome collettivo e l'omesso adeguamento dell'entità del capitale implica solo che gli eventuali utili conseguiti negli esercizi successivi non potranno essere distribuiti fino a quando le perdite pregresse non siano state ripianate integralmente.



conferimenti medesimi, dovendosi ritenere la regola di cui all'art. 2253 c.c. non suscettibile di applicazione analogica³¹.

Con riferimento al procedimento dei conferimenti di beni in natura, poi, mutuando la disciplina semplificata dettata per le società di capitali, si potrebbe recuperare l'intervento di un professionista indipendente incaricato della relazione di stima, senza giuramento dinanzi alla cancelleria.

Particolare attenzione, inoltre, andrebbe dedicata allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio, e segnatamente alle ipotesi di recesso, sommariamente descritte nell'art. 2285 c.c.

In base a tale disposizione, il diritto di *exit* è riconosciuto al socio nel caso di società contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (art. 2285, primo comma, c.c.) ovvero, nei casi di società contratta a tempo determinato, al ricorrere di una giusta causa o, infine, al ricorrere di una delle ipotesi contemplate nel contratto sociale come possibile causa di recesso.

La tipizzazione delle cause di recesso risponde, come è noto, all'esigenza di non consentire il recesso del socio nei casi in cui il rapporto sociale non sia a tempo indeterminato, caratterizzandosi il vincolo contrattuale come perpetuo.

L'estrema rigidità riscontrata nell'interpretazione dell'art. 2285 c.c., relativamente all'individuazione del concetto di giusta causa, che riecheggia sempre inadempimenti degli obblighi assunti o violazione del rapporto fiduciario tra soci tali da incidere sull'*intuitus personae*, potrebbe motivare la necessità di procedere con la modifica della normativa vigente, per tramite di disposizioni di maggior dettaglio.

Più partitamente, per tradizionale insegnamento della giurisprudenza³², il recesso del socio può ritenersi determinato da una giusta causa quando costituisce una reazione legittima al comportamento posto in essere da altri soci, comportamento tanto grave da sminuire la fiducia che il socio recedente ha in essi riposta. Restano aperte, allora, le note questioni circa l'attrazione, nel novero dei casi di recesso per giusta causa, delle ipotesi in cui il socio non intenda subire decisioni, validamente assunte a maggioranza, che comportino modifiche del contratto sociale tali da incidere su elementi fondanti le vicende organizzative della società (modifica dell'oggetto sociale, aumento del capitale sociale).

Nell'ambito del procedimento di liquidazione della quota del socio recedente, infine, nulla è previsto con riguardo alla eventuale riduzione di capitale³³ né all'ipotesi di impossibilità di effettuare il rimborso e ai conseguenti correttivi, come invece è per le società di capitali³⁴.

Una migliore definizione dei rapporti tra soci nell'ambito dei processi decisionali nonché l'inserimento di disposizioni specifiche che possano colmare le numerose lacune illustrate appare fondamentale al

³¹ In tal senso, F. TASSINARI, *Sub art. 2295*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, a cura di D.U. SANTOSUOSSO, *cit.*, 453, che conclude per l'inapplicabilità del precetto di cui all'art. 2253 c.c., fatta eccezione di società irregolari o di società di fatto.

³² *Ex multiis*, Cass. civ. 14 febbraio 2000, n. 1602.

³³ Come accennato nel testo, l'unica ipotesi di riduzione del capitale sociale espressamente prevista per le società di persone è contenuta nell'art. 2306 c.c. e disciplina la riduzione volontaria del capitale attuata mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti; riduzione che può essere eseguita solo dopo la mancata opposizione dei creditori sociali entro il termine di tre mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

³⁴ Cfr. artt. 2473, quarto comma, e 2437-*quater*, sesto comma, c.c.



fine di rendere maggiormente allettante l'utilizzo di tali tipi societari e maggiormente flessibile la disciplina senza dover ricorrere a precipue previsioni di statuto.

5. Comparazione delle società personali nei principali Paesi di Civil Law

Da un'analisi comparata della disciplina prevista per le società personali in alcuni Paesi di Civil Law (quali Francia, Spagna e Germania) con riguardo ai principali aspetti già analizzati per tali forme giuridiche in Italia, emerge come, nonostante sia riscontrabile una sostanziale similitudine con i modelli personalistici previsti dal nostro ordinamento, siano rinvenibili alcune differenze in relazione alla classificazione, al regime di responsabilità, alla partecipazione dei soci accomandatari e dei soci accomandanti, alle modalità di rendicontazione. A ben vedere, gli ordinamenti stranieri contengono previsioni di maggior dettaglio.

A titolo d'esempio, nelle società in accomandita semplice tedesche (Kommanditgesellschaft - KG), oltre al riconoscimento in capo ai soci accomandanti del diritto di chiedere la comunicazione in copia del rendiconto annuale e di verificarne la correttezza prendendo visione dei libri e documenti (par. 166 Abs I, Handelsgesetzbuch), è espressamente previsto che l'approvazione del rendiconto e la decisione sulla destinazione degli utili spettino a tutti i membri della compagine sociale.

Sempre in tema di controllo da parte dei soci, la disciplina del Codice di Commercio Spagnolo dei tipi societari a base personalistica (Sociedad Regular Colectiva e Sociedad en comandita) prevede, per un verso, che tutti i soci di collettiva vantino il diritto di esaminare lo stato dell'amministrazione e della contabilità (art. 133) e, per altro verso, che ai soci accomandanti di s.a.s venga comunicato il bilancio della società rendendo pubblici per 15 giorni tutti i documenti per l'analisi delle operazioni (all'art. 150, secondo comma).

Nelle Société en nom collectif e nelle Société en commandite simple francesi si evidenzia che, oltre ad essere fissato un termine per l'approvazione del bilancio (sei mesi dalla chiusura dell'esercizio) (art. L221-7 e L222-2 - Code de Commerce), è anche previsto un controllo legale dei conti affidato ad un soggetto, il *commissaire aux comptes*, le cui funzioni sono molto simili a quelle del revisore legale³⁵.

Importanti differenze ineriscono anche la disciplina del fallimento di s.n.c. e di s.a.s.³⁶.

Il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l.f., infatti, oltre ad essere previsto nel nostro ordinamento, esiste nell'ordinamento tedesco, con un parziale correttivo. Nel diritto tedesco, infatti, viene meno l'automaticità della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile, a differenza di quanto è previsto nella nostra legge fallimentare, dove la dichiarazione del fallimento del socio è direttamente connessa alla dichiarazione di fallimento della

³⁵ La nomina del *commissaire aux comptes* è obbligatoria in caso di superamento di due dei seguenti limiti (article L.221-9, Code de Commerce):

- totale dell'Attivo di Stato Patrimoniale: € 1.550.000;
- volume d'affari: € 3.100.000;
- numero di dipendenti mediamente occupati nell'esercizio superiori: 50.

³⁶ Come si esprime l'art. 147 l.f., il fallimento si estende anche ai soci accomandatari di s.a.p.a. e anche ai soci che non siano persone fisiche.



società. Nel diritto tedesco, pertanto, i singoli soci illimitatamente responsabili falliscono assieme alla società solo se sia stata accertata la loro personale insolvenza.

Diversamente, le ultime riforme della disciplina concorsuale francese e spagnola non prevedono l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili³⁷.

³⁷ La Loi n. 845/2005 de sauvegarde des entreprises non riproduce la previsione di cui all'art. L 624 - 1 del code de commerce relativa al fallimento in estensione ai soci illimitatamente responsabili. La previsione dell'estensione automatica ai soci del fallimento della società non è prevista nell'art. 48, comma 5 della Ley concorsual della riforma spagnola attuata nel 2003.



PARTE II

LA DINAMICA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE NEGLI ULTIMI 20 ANNI E PARTICOLARMENTE NELL'ULTIMO DECENNIO

Secondo i dati del Registro delle Imprese elaborati ogni anno da Movimprese, i saldi demografici annuali delle imprese registrate nella forma delle società di persone sono diventati negativi a partire dal 2007 e lo sono stati ininterrottamente fino al 2016.

Se si considerano le imprese attive, secondo le regole e le definizioni del Registro delle Imprese, le società di persone hanno raggiunto il numero massimo nel 2008 allorché sono risultate pari a 929.045 per poi calare progressivamente a 813.228 a fine 2016.

Contrariamente, i saldi demografici annuali delle imprese registrate nella forma delle società di capitale sono andati progressivamente crescendo e sono risultati sempre positivi. Nel 2010, le società di capitale attive hanno superato le società di persone: 929.340 contro 909.490. A fine 2016, le società di capitale attive sono 1.082.003.

I dati Movimprese possono essere confrontati con i dati del Dipartimento delle Finanze del Mef relativi alle dichiarazioni fiscali e con i dati Istat dell'Archivio Statistico delle Imprese Attive. Questi ultimi, infatti, sono molto significativi poiché, a differenza dei dati Movimprese, permettono di distinguere le singole forme giuridiche.

Nel 2015, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati sulle dichiarazioni fiscali, i modelli Unico SP presentati dalle società di persone sono stati 880.897, in calo rispetto al 2008 allorché lo stesso numero era stato pari a 1.021.218. In questo caso, il numero di società di persone supera quello rilevato da Movimprese tra le attive. Ciò avviene, naturalmente, a causa delle definizioni formali adottate dal Registro Imprese nel classificare le imprese stesse tra le attive³⁸. Ad ogni modo, anche i dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali attestano un calo progressivo delle società di persone per lo meno a partire dal 2008, anno di inizio della serie dei dati al momento disponibili.

Infine, secondo l'Archivio Statistico delle Imprese Attive dell'Istat, che però utilizza criteri più restrittivi rispetto al Registro Imprese nel definire le imprese attive, le società di persone, tra il 2014 e il 2015, sono diminuite del 3,5%.

In generale, i dati mostrano come il calo tra le società di persone sia più marcato per le Snc rispetto alle Sas, mentre tra le società di capitale, la crescita è esclusivamente concentrata nelle Srl dal momento che le Spa sono in calo progressivo dal 2008.

³⁸ I dati estratti da Infocamere tramite Movimprese fanno riferimento alle seguenti tipologie di impresa: registrata, attiva, iscritta e cessata. In particolare, l'impresa registrata è quell'impresa che ai fini di Movimprese è presente in archivio e non è cessata indipendentemente dallo stato di attività assunto, ovvero attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita. L'impresa attiva è l'impresa iscritta presso il Registro delle Imprese che esercita l'attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto. L'impresa cessata è l'impresa iscritta nel Registro delle imprese che ha comunicato la cessazione dell'attività.



1. I dati del Registro Imprese dal 1995 al 2016

A fine 2016, il Registro delle Imprese italiano annovera 6.073.763 imprese registrate di cui 5.145.995 attive. Nel 2016, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo e le imprese registrate sono aumentate dello 0,3%. La crescita è attribuibile interamente alle società di capitali, aumentate del 3,4%, mentre sia le società di persone (-2,2%) che le ditte individuali (-0,4%) registrate sono risultate in calo anche nel 2016.

Tabella 1 – Le imprese per forma giuridica. Anno 2016. (Valori assoluti e variazioni percentuali).

FORMA GIURIDICA	REGISTRATE	ATTIVE	ISCRITTE	CESSATE	SALDO	VAR.
Società di capitali	1.591.590	1.082.003	102.664	53.717	48.947	3,4%
Società di persone	1.040.095	813.228	25.843	47.236	-21.393	-2,2%
Imprese Individuali	3.229.190	3.119.577	225.367	240.707	-15.340	-0,4%
Altre forme	212.888	131.187	9.614	7.483	3.262	1,0%
TOTALE COMPLESSIVO	6.073.763	5.145.995	363.488	349.143	14.345	0,3%

Fonte: Elaborazione FNC su dati Movimprese.

Le società di capitali sono 1.591.590, di cui 1.082.003 attive, e sono aumentate del 3,4%. Le società di persone sono 1.040.095, di cui 813.228 attive, e sono diminuite del 2,2%.

Nel 2016, le società di capitali iscritte sono state 102.664, il numero più alto di sempre. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni di società di capitali è stato positivo per 53.717 unità, a fronte di un saldo negativo per le società di persone di 21.393 unità.

La dinamica positiva delle società di capitali è probabilmente accentuata dalla possibilità di costituire società a responsabilità limitata semplificate e a capitale ridotto introdotte dal legislatore italiano nel 2012, ma non è spiegata esclusivamente da tale fenomeno. Si tratta, invero, di un trend di lungo periodo il cui inizio risale al periodo precedente la crisi economica e, in particolare, dal 1999, quando i saldi tra iscrizioni e cessazioni di società di capitali già positivi crescono sensibilmente e i saldi tra iscrizioni e cessazioni di società di persone iniziano a mostrare un trend decrescente fino a diventare negativi dal 2007. Il 2006 è l'anno dal quale lo stock di società di persone registrate comincia a ridursi e il 2007 è l'anno nel quale le società di capitale registrate superano le società di persone registrate.

Le società di capitale registrate sono passate dal 16,5% del 1995 al 25,4% del 2015, praticamente da 709.676 a 1.539.956; quelle attive sono passate dal 10,8% al 20,3%, cioè da 386.531 a 1.043.841.

Nello stesso periodo, le società di persone registrate sono passate da 1.021.270 a 1.040.095; quelle attive da 751.188 a 813.288.

In pratica, dal 1995 al 2015, le società di capitali registrate sono aumentate del 124,3%, quelle attive del 179,9%, contro l'1,8% delle società di persone registrate e l'8,3% di quelle attive.

È il segno di una grande trasformazione del sistema imprenditoriale italiano, probabilmente ancora in corso, che però non si è riflesso in un mutamento strutturale sul piano organizzativo tale da coinvolgere la dimensione imprenditoriale. Infatti, come rilevato dall'Istat, oltre il 95% delle imprese operanti in Italia nei settori industria e servizi resta micro impresa (fino a nove addetti).



Dal 1995 al 2006, le imprese registrate sono aumentate del 42,3%, dal 2006 al 2016 il numero delle imprese registrate è diminuito dello 0,8%. Per comprendere meglio l'andamento delle imprese registrate in Italia negli ultimi venti anni, è necessario osservare separatamente i trend delle società di capitali e delle società di persone.

La Tabella 2 ricostruisce la serie storica generale 1995-2016 e mostra sia le variazioni annuali che quelle di periodo. La Tabella 3 ricostruisce la stessa serie per le società di capitali, mentre la Tabella 4 fa lo stesso per le società di persone.

Tabella 2 – I dati del Registro Imprese- Anno 1995-2016. (Valori assoluti e percentuali).

ANNI	REGISTRATE	ATTIVE	ISCRITTE	CESSATE	SALDI	VAR.
1995	4.304.816	3.578.931	350.498	298.191	52.307	
1996	4.559.633	3.806.838	505.354	268.339	237.015	5,9%
1997	5.471.631	4.704.107	1.260.364	351.030	909.334	20,0%
1998	5.516.583	4.727.504	408.475	368.023	40.452	0,8%
1999	5.595.363	4.774.264	390.074	313.345	76.729	1,4%
2000	5.698.562	4.840.366	403.408	316.632	86.776	1,8%
2001	5.792.598	4.897.933	421.451	331.713	89.738	1,7%
2002	5.830.854	4.952.053	417.204	347.074	70.130	0,7%
2003	5.904.883	4.995.738	389.342	317.553	71.789	1,3%
2004	5.997.749	5.061.859	425.510	335.145	90.365	1,6%
2005	6.073.024	5.118.498	421.291	341.014	80.277	1,3%
2006	6.125.514	5.158.278	423.571	373.217	50.354	0,9%
2007	6.123.272	5.174.921	436.025	440.332	-4.307	0,0%
2008	6.104.067	5.316.104	410.666	432.086	-21.420	-0,3%
2009	6.085.105	5.283.531	385.512	406.751	-21.239	-0,3%
2010	6.109.217	5.281.934	410.736	389.076	21.660	0,4%
2011	6.110.074	5.275.515	391.310	393.463	-2.153	0,0%
2012	6.093.158	5.239.924	383.883	403.923	-20.040	-0,3%
2013	6.061.960	5.186.124	384.483	414.970	-30.487	-0,5%
2014	6.041.187	5.148.413	370.979	383.692	-12.713	-0,3%
2015	6.057.647	5.144.383	371.705	357.379	14.326	0,3%
2016	6.073.763	5.145.995	363.488	349.143	14.345	0,3%
Su 1995	41,09%	43,79%	3,71%	17,09%		
Su 2005	0,01%	0,54%	-13,72%	2,38%		
Su 2006	-1,94%	-1,34%	-15,28%	-7,55%		

Fonte: Elaborazione FNC su dati Movimprese.

Le società di capitali registrate sono aumentate del 58,3% dal 1995 al 2005 e sono aumentate del 34,8% dal 2006 al 2016. Le società di persone, invece, sono aumentate del 22,2% dal 1995 al 2005 e sono diminuite del 16,9% dal 2006 al 2016.



Tabella 3 – Le Società di Capitale in Italia- Anno 1995-2016. (Valori assoluti e percentuali).

SOCIETÀ CAPITALE						
ANNI	Registrate	Attive	Iscritte	Cessate	Saldi	Var.
1995	709.676	386.531	46.242	21.563	24.679	-
1996	731.973	401.044	42.285	23.169	19.116	3,1%
1997	754.622	416.197	44.637	23.995	20.642	3,1%
1998	785.981	435.727	49.720	20.369	29.351	4,2%
1999	826.243	459.728	57.242	18.677	38.565	5,1%
2000	878.193	490.427	66.270	19.557	46.713	6,3%
2001	941.144	529.512	81.621	23.153	58.468	7,2%
2002	972.156	570.829	82.547	31.254	51.293	3,3%
2003	1.022.943	600.513	75.459	26.907	48.552	5,2%
2004	1.074.686	632.769	80.447	32.471	47.976	5,1%
2005	1.123.694	670.953	85.664	37.973	47.691	4,6%
2006	1.181.035	710.445	88.419	35.443	52.976	5,1%
2007	1.231.270	755.187	92.265	46.066	46.199	4,3%
2008	1.266.420	878.005	88.781	57.993	30.788	2,9%
2009	1.308.503	903.666	83.989	46.207	37.782	3,3%
2010	1.351.831	929.340	88.323	49.141	39.182	3,3%
2011	1.385.626	953.949	80.744	51.601	29.143	2,5%
2012	1.411.747	966.141	76.337	54.657	21.680	1,9%
2013	1.443.732	982.943	83.972	53.181	30.791	2,3%
2014	1.487.014	1.008.451	92.376	51.980	40.396	3,0%
2015	1.539.965	1.043.841	100.563	50.955	49.608	3,6%
2016	1.591.590	1.082.003	102.664	53.717	48.947	3,4%
Su 1995	124,3%	179,9%	122,0%	149,1%		
Su 2005	41,6%	61,3%	19,8%	41,5%		
Su 2006	34,8%	52,3%	16,1%	51,6%		

Fonte: Elaborazione FNC su dati Movimprese.



Tabella 4 – Le Società di Persone in Italia- Anno 1995-2016. (Valori assoluti e percentuali).

SOCIETÀ DI PERSONE						
ANNI	Registrate	Attive	Iscritte	Cessate	Saldi	Var.
1995	1.021.270	751.188	76.208	52.092	24.116	-
1996	1.070.982	785.462	93.911	45.948	47.963	4,9%
1997	1.097.892	806.234	85.313	57.698	27.615	2,5%
1998	1.131.076	832.364	76.674	42.638	34.036	3,0%
1999	1.159.950	849.426	68.604	39.335	29.269	2,6%
2000	1.188.608	867.007	67.612	40.361	27.251	2,5%
2001	1.209.285	879.389	63.177	42.192	20.985	1,7%
2002	1.214.272	884.373	63.851	52.485	11.366	0,4%
2003	1.225.899	889.155	59.397	46.982	12.415	1,0%
2004	1.237.527	894.595	63.109	49.429	13.680	0,9%
2005	1.248.342	898.497	64.114	49.848	14.266	0,9%
2006	1.251.155	905.044	63.641	57.703	5.938	0,2%
2007	1.224.989	901.154	60.598	83.798	-23.200	-2,1%
2008	1.199.973	929.045	52.926	74.854	-21.928	-2,0%
2009	1.185.718	920.618	48.793	60.080	-11.287	-1,2%
2010	1.168.065	909.490	49.267	64.288	-15.021	-1,5%
2011	1.150.351	900.153	45.187	60.211	-15.024	-1,5%
2012	1.133.660	888.048	40.880	55.349	-14.469	-1,5%
2013	1.111.735	871.448	34.212	54.153	-19.941	-1,9%
2014	1.087.796	852.245	30.810	52.618	-21.808	-2,2%
2015	1.063.249	832.311	27.895	50.146	-22.251	-2,3%
2016	1.040.095	813.228	25.843	47.236	-21.393	-2,2%
Su 1995	1,8%	8,3%	-66,1%	-9,3%		
Su 2005	-16,7%	-9,5%	-59,7%	-5,2%		
Su 2006	-16,9%	-10,1%	-59,4%	-18,1%		

Fonte: Elaborazione FNC su dati Movimprese.


Il grafico seguente mostra l'andamento nel tempo delle imprese attive in forma di società di capitali (linea blu) e di società di persone (linea rossa). Il grafico evidenzia molto chiaramente come le due linee si muovano lungo un sentiero diametralmente opposto fino ad incrociarsi nel 2010.

La Figura 2 mostra, invece, i saldi tra iscrizioni e cessazioni separatamente per le società di capitali e per le società di persone.

Anche in questo caso è evidente come i rispettivi trend siano contrapposti.




Figura 1 – Imprese attive - 1995-2016.



Fonte: Elaborazione FNC su dati Movimprese

Figura 2 – Saldi: imprese iscritte e cessate - 1995-2016.



Fonte: Elaborazione FNC su dati Movimprese.



2. I dati sulle Dichiarazioni fiscali 2008-2016

I dati, diffusi dal MEF sulle dichiarazioni fiscali per il periodo 2008-2015 (Tabella 4) mostrano la dinamica delle società di persone che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (Modello Unico SP) e quelli delle società di capitali (Modello Unico SC). Anche in questo caso si nota con molta evidenza il calo progressivo delle società di persone e l'incremento contrapposto altrettanto progressivo delle società di capitali.

Particolarmente interessante la disaggregazione per forma giuridica. Infatti, qui si vede come l'incremento delle società di capitali è confinato nelle s.r.l., mentre sia le s.p.a. che le società cooperative diminuiscono. Inoltre, si vede come il calo delle Snc sia molto più marcato rispetto a quello delle s.a.s.

Nel complesso, però, dal 2008 al 2014, il numero di società è diminuito di quasi 25 mila unità.

Tabella 5 – Le principali tipologie di Società per forma giuridica - Anni d'imposta 2008-2015.

FORMA GIURIDICA	ANNO D'IMPOSTA								VAR. 2008/2015
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
SNC	511.049	498.182	485.791	472.916	459.458	444.532	425.939	409.558	-101.491
SAS	394.963	392.327	391.083	387.109	380.874	371.918	361.194	352.932	-42.031
Altre forme	115.206	115.689	116.410	116.871	117.129	117.508	117.281	117.607	2.401
TOT SP	1.021.218	1.006.198	993.284	976.896	957.461	933.958	904.414	880.097	-141.121
SRL	884.589	910.998	937.001	953.646	957.008	966.774	985.520	nd	100.931
SPA	41.924	40.894	39.772	38.239	36.290	34.343	32.571	nd	-9.353
SOC COOP	73.590	73.705	73.356	73.274	72.343	71.765	71.143	nd	-2.447
Altre forme	30.056	31.055	31.516	31.991	31.765	31.988	32.978	nd	2.922
TOT SC	1.030.159	1.056.652	1.081.645	1.097.150	1.097.406	1.104.870	1.122.212	nd	92.053
TOT SOCIETÀ	2.051.377	2.062.850	2.074.929	2.074.046	2.054.867	2.038.828	2.026.626	nd	-24.751

Fonte: Elaborazione FNC su dati MEF. Nd indica che i dati, al 12 luglio 2017, non sono ancora disponibili.

Tabella 6 – Variazioni % sull'Anno d'Imposta precedente per forma giuridica. (Valori percentuali).

FORMA GIURIDICA	VARIAZIONI % SULL'ANNO D'IMPOSTA PRECEDENTE							VAR. % 08/15
	'09-'08	'10-'09	'11-'10	'12-'11	'13-'12	'14-'13	'15-'14	
SNC	-2,5	-2,5	-2,7	-2,8	-3,2	-4,2	-3,8	-19,9%
SAS	-0,7	-0,3	-1,0	-1,6	-2,4	-2,9	-2,3	-10,6%
Altre forme	0,4	0,6	0,4	0,2	0,3	-0,2	0,3	2,1%
TOT SP	-1,5	-1,3	-1,6	-2,0	-2,5	-3,2	-2,7	-13,8%
SRL	3,0	2,9	1,8	0,4	1,0	1,9	Nd	11,4%
SPA	-2,5	-2,7	-3,9	-5,1	-5,4	-5,2	Nd	-22,3%
SOC COOP	0,2	-0,5	-0,1	-1,3	-0,8	-0,9	Nd	-3,3%
Altre forme	3,3	1,5	1,5	-0,7	0,7	3,1	Nd	9,7%
TOT SC	2,6	2,4	1,4	0,0	0,7	1,6	nd	8,9%

Fonte: Elaborazione FNC su dati MEF. Nd indica che i dati, al 12 luglio 2017, non sono ancora disponibili.



3. L'Archivio Istat delle Imprese attive

L'Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) dell'Istat ci mostra un trend analogo a quelli già evidenziati dai dati tratti dal Registro delle Imprese e dalle dichiarazioni fiscali. I dati di ASIA-Istat sono differenti dagli altri a causa di definizioni e classificazione diverse delle imprese, in particolare sono esclusi alcuni settori economici. Si tratta, però, di dati interessanti poiché ci permettono, tra l'altro, di osservare il numero di addetti oltre al numero di società.

Dalla Tabella 7, infatti, si nota come tra il 2012 e il 2015, periodo coperto da ASIA-Istat, le società di persone sono diminuite del 9,2% e gli addetti dell'8,9%, mentre le società di capitali sono aumentate del 5,5% e gli addetti dello 0,4%. Basta questo semplice dato per rendersi conto di come l'incremento delle società di capitale, almeno negli ultimi 4 anni esaminati, non corrisponde ad un pari incremento degli addetti poiché la crescita è concentrata nelle micro s.r.l.

Infine, dalla Tabella 7 è possibile vedere come nel 2015, a fronte di 687.907 società di persone censite da ASIA-Istat, vi siano 2.391.476 addetti pari al 20% del totale di tutte le società.

Tabella 7 – Imprese Archivio Statistico Imprese Attive – Istat.

FORMA GIURIDICA	2012		2013		2014		2015		Var % 12/15	Var % 12/15
	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti	Impr.	Add.
Snc	399.332	1.517.450	388.092	1.440.123	369.404	1.357.809	353.856	1.330.627	-11,4%	-12,3%
Sas	316.460	943.412	312.442	910.338	300.354	872.735	292.530	898.129	-7,6%	-4,8%
Altre sp	42.016	165.092	42.021	166.657	41.287	162.900	41.521	162.720	-1,2%	-1,4%
Società di Persone	757.808	2.625.953	742.555	2.517.118	711.045	2.393.444	687.907	2.391.476	-9,2%	-8,9%
Spa e Sapa	34.274	3.598.739	32.785	3.507.049	31.065	3.450.293	29.585	3.450.766	-13,7%	-4,1%
Srl	765.433	4.946.302	795.761	4.969.599	798.486	4.961.179	815.111	5.077.029	6,5%	2,6%
Soc coop	55.813	1.096.966	57.219	1.107.457	56.416	1.134.031	57.508	1.150.977	3,0%	4,9%
Società di Capitale	855.520	9.642.007	885.765	9.584.105	886.967	9.545.503	902.204	9.678.773	5,5%	0,4%
SP+SC	1.613.328	12.267.960	1.628.320	12.101.223	1.598.012	11.938.948	1.590.111	12.070.249	-1,4%	-1,6%
Quota SP/(SP+SC)	47,0%	21,4%	45,6%	20,8%	44,5%	20,0%	43,3%	19,8%	-7,9%	-7,4%

Fonte: Elaborazione FNC su dati Istat.

Nota: Per Impresa attiva si intende quella che ha svolto una attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento, mentre per impresa attiva con dipendenti si considera l'impresa che ha svolto una attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento con presenza di lavoratori dipendenti.